

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO-SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. OMISSIS del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto: nullità contratto e ripetizione indebito, vertente

TRA

CORRENTISTA

E

BANCA S.P.A.

- attore -

- convenuta -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi e memorie depositate.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.A sostegno delle domande di nullità e indebito formulate da parte attrice, in riferimento al contratto di finanziamento in atti prodotto, sono state sollevate eccezioni riferibili all'applicazione di interessi non concordati e comunque usurari.

E' prodotto in atti il contratto di finanziamento, regolarmente sottoscritto, ove il tasso di interesse è concordato al 7% fisso;

è previsto poi un tasso in caso di mora pari ad una maggiorazione di tre punti percentuali.

La previsione espressa degli interessi corrispettivi e moratori esclude, dunque, che i tassi non siano stati concordati.

Quanto all'usura si osserva quanto segue.

In via preliminare **l'attore non ha prodotto i D.M. di rilevazione delle soglie che era suo onere produrre, senza i quali non si può neppure esaminare l'eccezione nel merito** (da ultimo in tal senso vedi Trib. Catania n. 1546/17; vedi anche Trib. Roma 2013, n. 12523).

In ogni caso *ad abundantiam* si osserva che il contratto è stato stipulato in data 24.10.2005.

Si tratta di un finanziamento chirografario e nel periodo di riferimento (trimestre) il tasso soglia era pari al 14,4% che non è superato nella sua fase genetica pur laddove si volessero sommare gli interessi moratori ai corrispettivi (13%).

La scrivente aderisce infatti all'orientamento espresso da maggioritaria giurisprudenza che non include gli interessi moratori nella soglia antiusura.

Ma, si ribadisce, pur volendo cumulare gli interessi moratori, le soglie non sono superate.

La consulenza di parte in atti richiamata e prodotta poi muove da un calcolo degli interessi del tutto erroneo atteso che non ha sommato il tasso di maggiorazione del 3% previsto in caso di mora al tasso fisso concordato del 7%, ma ha sommato tale ultimo tasso ad un tasso di mora del 10%, mai pattuito, arrivando, dunque ad una soglia superiore al 17% che non ha nessuna corrispondenza con le pattuizioni contrattuali in esame.

A ben leggere l'atto introduttivo e la stessa CTP, poi l'attore si duole anche di un presunto meccanismo anatocistico-usurario provocato dal cd. ammortamento alla francese.

Sul punto si osserva quanto segue.

Il criterio di calcolo cd. ammortamento alla francese, è considerato legittimo da maggioritaria giurisprudenza (Tribunale Padova, 29/05/2016, Tribunale Larino, 08/03/2016, n. 80, Tribunale Mantova, sez. II, 21/10/2015, n. 985, Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, n. 758).

Il sistema di rimborso del prestito progressivo o francese avviene mediante il pagamento di un numero predefinito di rate costanti, che contengono una quota capitale e una quota interessi.

La specificità del calcolo (e verosimilmente la ragione per la quale il metodo è assai diffuso) consiste nel prevedere, dunque, che la rata di mutuo da corrispondere nella periodicità convenuta sia sempre costante, abbia cioè sempre lo stesso importo, si da permettere al mutuatario la massima pianificazione nel tempo dell'onere che con il mutuo si è addossato.

Ciascuna rata costante è costituita da una quota interessi e da una quota capitale;

la somma delle quote capitale contenute nell'insieme delle rate deve corrispondere all'importo originario del prestito, mentre gli interessi equivalgono a quelli maturati nel periodo cui la rata si riferisce.

Il metodo di calcolo alla francese — a rata costante e, nella specie, a tasso fisso — si distingue per il progressivo decrescere della quota interessi e, viceversa, per il progressivo crescere della quota capitale.

Dal piano di ammortamento, dalla prima all'ultima rata, la quota interessi si presenta all'inizio assai alta, perché calcolata sul totale del debito, e poi progressivamente decresce, perché calcolata su un debito residuo sempre inferiore.

Invece, la quota capitale si presenta all'inizio assai bassa e poi cresce, quale effetto matematico dell'importo costante della rata.

Tale criterio di calcolo, secondo taluni sarebbe da considerarsi comunque illegittimo in quanto produttivo di interessi anatocistici.

Di contro, la tesi prevalente nella giurisprudenza recente, come accennato, ne sostiene la legittimità atteso che la quota interessi è calcolata solamente sul debito residuo (sul capitale) al momento del conteggio e poi sul debito residuo si calcolano gli interessi da pagare con la rata successiva.

Sentenza, Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi, n. 1523 del 31 luglio 2017

Il metodo non implica pertanto alcuna capitalizzazione degli interessi e ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, laddove la rimanente parte della quota serve ad abbattere il capitale.

Dunque, nei sistemi di rimborso graduale dei mutui, gli interessi maturati sul prestito di periodo in periodo non sono capitalizzati, ma sono pagati con la quota interessi di ciascuna rata, essendo tale pagamento periodico della totalità degli interessi elemento essenziale e caratterizzante del sistema.

In conclusione, nei prestiti con rimborso graduale del capitale si registra un fenomeno di segno inverso rispetto a quanto si verifica in regime di capitalizzazione: qualora sia prevista la capitalizzazione, il capitale che fruttifica non solo rimane uguale a se stesso, ma si arricchisce progressivamente degli interessi maturati nel precedente periodo, producendo interessi sempre maggiori;

al contrario, nei mutui con rimborso graduale del prestito, ciascuna rata paga, oltre agli interessi del periodo, anche una quota del debito in linea capitale, con conseguente riduzione del capitale che fruttifica nel periodo successivo.

Però, in riferimento al mutuo una possibilità di anatocismo illegittimo è ravvisabile nella ipotesi in cui vengano capitalizzati gli interessi contrattuali di mora: l'art. 1283 c.c. disciplina i limiti in cui sono dovuti gli interessi sugli interessi e la eventuale capitalizzazione di interessi di mora si tradurrebbe nella produzione di interessi anatocistici illegittimi (dal principio stabilito nell'art. 1283 c.c., secondo cui *"gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi"*, consegue che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali (sui quali calcolare gli interessi secondari), e cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora, e che vi sia una specifica domanda giudiziale del creditore o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi).

Orbene, tale ipotesi è prevista al successivo art. 3 della delibera CICR che, nel regolare la produzione di interessi su interessi nei contratti di finanziamento con *"rimborso rateale"* stabilisce che, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente previsto, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento.

Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Anche quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto, l'importo dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data della risoluzione, ed anche su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

Il contratto di finanziamento in lite è rispettoso del disposto di cui all'art. 3 poiché all'art. 3 u.c. del contratto è previsto che in caso di mancato pagamento delle rate alla scadenza la banca ha diritto agli interessi di mora concordati; su questi interessi non è consentita la ulteriore capitalizzazione.

La domanda va, dunque, rigettata.

2. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia, dell'attività svolta e dell'assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1.rigetta ogni domanda;

2.condanna parte attrice alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite, liquidate in complessivi E 2.800,00, di cui E 250,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Avellino, 31.7.2017.

**Il Giudice
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS